

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 11568/59/11/2020 del 02 luglio 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente
(Rif. nota 19 giugno 2020, n. 34568)

Oggetto: *Legge regionale 12 maggio 2020, n.9. Disposizioni in materia di Demanio Marittimo.*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, in relazione alle disposizioni contenute nella legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, agli articoli 7, commi 1, 3, 7, 8; e 24, comma 5, sottopone all'avviso di questo Ufficio l'atto di indirizzo all'uopo predisposto, al fine di acquisire le valutazioni consequenziali, nonché dirimere le questioni interpretative allo stesso connesse.

Nella fattispecie, il Richiedente Dipartimento, con il presente documento, ritiene opportuno impartire precise direttive sul piano operativo, chiarendo che:

- in relazione all'intervento normativo che dispone la sospensione dei versamenti che dovrebbero effettuarsi nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 ottobre 2020 - relativi al pagamento della tassa sulle concessioni governative, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n.24, e ai canoni delle concessioni demaniali marittime -

operante fino al 30 novembre 2020, con l'obbligo di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi (art. 7, comma 1, lett. a) e f) e comma 2, legge regionale n. 9/2020), i provvedimenti amministrativi emessi in quest'ambito, oltre a richiamare espressamente le norme autorizzative, dovranno contenere apposita clausola con la quale il concessionario, previa accettazione (ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.), si impegna a versare entro il 30 dicembre 2020, rispettivamente, la relativa tassa o il canone corrispondente. La norma, nel fare riferimento a "*versamenti periodici*" dovuti in ragione di una concessione demaniale marittima, rispetto alla quale l'emergenza epidemiologica ha determinato o determinerà una ridotta disponibilità dell'area concessa e quindi una limitazione all'esercizio delle attività regolarmente autorizzate, non sembra riferirsi alle autorizzazioni "*brevi*" da rilasciare ai sensi dell'art. 30 del Codice della Navigazione o le altre autorizzazioni, diverse dalle concessioni demaniali, per le quali l'occupazione di aree demaniali marittime costituisce provvedimento atipico ed occasionale.

- la previsione dell'esenzione dal pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e di riduzione nella misura del 50% per l'anno 2021 (comma 3, art. 7, legge regionale n. 9/2020), deve essere letta congiuntamente al successivo art. 24, comma 5, che detta le condizioni per la sua concreta applicazione. Da ciò discende l'opportunità, a parere dell'Amministrazione richiedente, che tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi in cui sia fatto riferimento al pagamento di canoni per gli anni 2020/2021, contengano, in ogni caso, la relativa quantificazione, pur riportando per esteso il contenuto delle norme richiamate, con l'inserimento, anche in questa ipotesi, di apposita clausola con la quale il concessionario si impegna a versare, entro trenta giorni dalla richiesta, le somme non corrisposte, qualora le stesse dovessero risultare dovute per il mancato raggiungimento dell'accordo Stato-Regione, di cui al richiamato art. 24. Il mancato pagamento del canone, che risultasse dovuto in relazione alle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 24, della legge regionale n. 9/2020, entro il termine di cui al comma

2, dell'art. 7, della medesima legge, comporterà la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- per le ipotesi in cui siano stati effettuati versamenti nel periodo di sospensione contemplato “8 marzo- 31 ottobre 2020”, prima dell'entrata in vigore della legge regionale *de qua*, gli stessi di intenderanno “congelati” fino alla data del 30 novembre 2020, successivamente alla quale, ove venisse confermata la definitiva esenzione del pagamento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 9/2020, potrà disporsi l'eventuale compensazione con i canoni dovuti per le annualità future e/o il rimborso;

- in relazione alla previsione di cui all'art. 7, comma 7, della citata legge regionale, che prevede lo spostamento del termine ultimo per l'inoltro delle richieste di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime al 31 agosto 2020, restano ferme le modalità di presentazione delle relative istanze, come regolamentate dal Decreto Assessoriale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, in corso di pubblicazione;

- per quanto attiene l'esame delle richieste finalizzate ad apportare modifiche “*non sostanziali*” alle strutture balneari, al fine di garantire, esclusivamente, il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge regionale *de qua*, lo stesso dovrà operarsi con la massima celerità, con esclusione di formalità istruttorie, ed il provvedimento autorizzatorio verrà emanato dal dirigente responsabile della U.O.B. Territoriale Ambientale 1.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione. e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti,

non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. Come si è avuto modo di rappresentare l'art. 7 della legge regionale n.9/2020, detta disposizioni in materia di sospensione ed esenzione tributi, anche con riferimento all'ambito del demanio marittimo, come declinati nei richiamati commi 1, lett. f), 2, 3, 7 e 8.

In relazione alla copertura finanziaria del superiore intervento di esenzione dei canoni concessori (art. 7, comma 3, legge regionale n. 9/2020) il comma 6 del predetto articolo dispone che: *“Alle minori entrate derivanti dall'applicazione (...) dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24”*. All'uopo, l'art. 24 della predetta legge regionale dispone che *“Nelle more della definizione dell'accordo con lo Stato (...) le relative risorse (...) sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2. (...) A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato (...) le risorse accantonate nel fondo (...) sono destinate con delibera di Giunta regionale al ripristino delle autorizzazioni di spesa. (...) Le disposizioni di seguito elencate trovano applicazione esclusivamente previa deliberazione di Giunta regionale che fissa i criteri e modalità secondo le risorse disponibili (...) dopo il perfezionamento dell'accordo con lo Stato (...): (...) c) articolo 7, comma 3, con riferimento alle minori entrate stimate per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, rispettivamente in 5.580 migliaia di euro e in 1.000 migliaia di euro (...). Qualora la minore entrata di cui al comma 5, lettera c) sia accertata in misura superiore all'importo di 5.80 migliaia di euro per l'anno 2020, la*

parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5, lettera d). (...)”.

La lettura combinata delle riportate disposizioni conduce alle seguenti considerazioni:

1) appare conforme ritenere che la sospensione dei versamenti dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime fino alla data del 30 novembre 2020 operi automaticamente, con l'obbligo, stabilito dalla legge e non concordato pattizamente, di effettuare il versamento entro i successivi 30 giorni;

2) la previsione di esenzione dal pagamento dei canoni concessori per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021, appare attuabile, al contrario, esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale, dopo il perfezionamento dell'Accordo con lo Stato, pur in presenza dell'accantonamento delle relative risorse ai sensi del comma 1 dell'art. 24, della legge regionale n.9/2020.

Da quanto rappresentato discende che, la previsione in sede amministrativa di soluzioni diverse ed alternative che consentano al concessionario di astenersi dal pagamento, in assenza dei menzionati presupposti di legge, appare non sufficientemente legittimata. Ciò soprattutto nella considerazione che le direttive *de quibus*, riallacciano,

in questa ipotesi, in maniera non aderente al disposto normativo, la decadenza della concessione al mancato pagamento del canone entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 7, ovvero 30 dicembre 2020.

Nell'ipotesi descritta, si condizionerebbe, in via meramente amministrativa, il concessionario a versare “*entro trenta giorni dalla richiesta*” e non entro il 30 dicembre 2020, le somme non corrisposte che invece dovrebbero risultare dovute per decadenza del beneficio dell'esenzione.

Non può non sottacersi, in tal senso, come non si ravvisi alcun collegamento normativo tra le due previsioni, ovvero una coincidenza di termini temporali.

Per quanto attiene, invece, l'esatto inquadramento della fattispecie di cui alla lettera *f* del comma 1, dell'art. 7 della legge regionale in questione, non appare dubbio che la sospensione attenga il versamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, in generale.

Invero, dal tenore letterale della norma non si rinvergono restrizioni di sorta in relazione alla “*durata*” della concessione. In tale direzione anche in materia di autorizzazioni “*brevi*”, quali, ad esempio, quelle disciplinate all'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2019, il titolo viene sempre qualificato quale concessorio¹.

Nessun altro rilievo si ritiene di dovere operare, complessivamente, sul contenuto del presente atto di indirizzo.

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

* F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993

¹ **art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2019:** “ (...) a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
1-ter. Fino al completamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica. Tali concessioni, ove risultassero in contrasto con il piano di utilizzo del demanio marittimo successivamente approvato, sono adeguate alle previsioni dello stesso entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione, previa comunicazione al concessionario. Le concessioni che non possono essere adeguate sono revocate.
b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili. Al concessionario è fatto obbligo di garantire, all'interno dell'area in concessione, idonei spazi per l'accesso degli animali di affezione”.